



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 40 del 12/02/2026

DIRETTORE GENERALE: Maria Antonia Ambrogetti

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI CONVENZIONE TRA L'ASP GOLGI-REDAELLI E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO STRUTTURA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA, E DEL RELATIVO SCHEMA CONTRATTUALE.

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANTONIA AMBROGETTI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visti

- la DGR n. 7763 del 17.01.2018, Regione Lombardia e il Dds n. 6286 del 07.05.2018, Regione Lombardia;
- il documento aziendale "Procedure per la disciplina e la gestione di convenzioni e tirocini formativi", approvato con DDG n. 43 del 19.03.2021;

premesse che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI di Bari ALDO MORO ha richiesto all'ASP Golgi-Redaelli di instaurare accordi convenzionali per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocini da svolgersi presso struttura non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in geriatria dell'Ateneo;
- destinataria dell'intervento formativo è la Dott.ssa Benedetta MARGILIO, iscritta al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in Geriatria, che nell'ambito della partecipazione ad un progetto di tesi ha richiesto di frequentare l'Istituto Golgi per un periodo di 8 mesi;
- la competente UOC Affari Generali e Trasparenza ha espletato con esito favorevole i lavori istruttori, verificando altresì preventivamente l'interesse aziendale al convenzionamento mediante acquisizione di parere dei soggetti competenti in relazione alle attività oggetto di tirocinio;
- il testo convenzionale è stato concordato con la parte richiedente;
- l'Ateneo contraente ha segnalato la possibilità di assolvere virtualmente l'imposta di bollo;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula della convenzione e dello schema convenzionale condiviso proposto in allegato;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la stipula con UNIVERSITA' DEGLI STUDI di Bari ALDO MORO, soggetto promotore con sede legale in Bari (BA), P.zza Umberto 1, n. 1, C.F. 80002170720, della convenzione per lo svolgimento presso l'Istituto Golgi di attività di tirocinio professionalizzante extra rete in geriatria, in favore della Dott.ssa Benedetta MARGILIO, iscritta al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in Geriatria, per un periodo di 8 mesi, sulla base del testo di accordo posto in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
2. di dare atto che il contraente provvederà direttamente ad assolvere virtualmente l'imposta di bollo;
3. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
 - UOC Affari Generali e Trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Antonia AMBROGETTI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO
STRUTTURA SANITARIA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE;

VISTO l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di
svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione
specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di
specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli
ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende
sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

VISTO l'art. 40 del D.lgs n.368/99;

VISTO il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il D.I. n. 402 del 13.06.2017 con cui si identificano i requisiti e gli
standard delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nonché gli
indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture
di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

CONSIDERATO che l'allegato 1 al Decreto n.402/17 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di strutture di sede della scuola di specializzazione cioè a direzione universitaria e l'utilizzo di strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera e presenti, altresì, a livello territoriale. Tali strutture di sede e collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportate alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Tali strutture complementari a differenza di quelle di sede e collegate possono anche essere non accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma in ogni caso dette strutture, al pari di quelle di sede e collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il, S.S.N.;

CONSIDERATO che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

CONSIDERATO che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che

con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con SSN;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio della scuola di Medicina del 25.09.2017;

CONSIDERATE le delibere del S.A. e del C.d.A, rispettivamente del 30.01.2018 e 21.02.2018, che approvano il testo della Convenzione in parola.

VISTO il D.R. n. 3208 del 16.11.2020 con cui si dispone, tra l'altro, alla competente Direzione offerta formativa e servizi agli studenti di predisporre un nuovo schema tipo di convenzione che sia conforme all'attuale panorama legislativo;

CONSIDERATA la delibera del S.A. del 22.12.2020 che esprime parere favorevole al nuovo schema tipo di convenzione in questione;

CONSIDERATA la delibera del C.d.A. del 23.12.2020 che approva il nuovo schema tipo della Convenzione e autorizza il Rettore alla sottoscrizione delle Convenzione in parola;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in GERIATRIA dell'Università degli Studi di Bari del 14/11/2025 che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione tra la suddetta Scuola di Specializzazione in GERIATRIA e la struttura fuori rete formativa: Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI" – Istituto Camillo Golgi in Abbiategrosso per la frequenza della Dott.ssa Benedetta MARGILIO iscritta al

IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in GERIATRIA presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per un periodo di 8 mesi dal 01/03/2026 al 31/10/2026 .

VISTO il progetto formativo della Dott.ssa Benedetta Margilio nell'ambito della partecipazione ad un progetto di tesi;

VISTA la nota del 24/12/2025 con cui il Responsabile della UOC Affari Generali e Trasparenza della sede ospitante Dr.ssa Cristina Callerio ha comunicato la disponibilità alla frequenza del Dott.ssa Benedetta Margilio presso l'Istituto Camillo Golgi in Abbiategrosso secondo il programma formativo già concordato e previa instaurazione del rapporto convenzionale;

VISTO che tale struttura extra rete formativa, ai sensi del D.I. n.402/17, è accreditata e contrattualizzata con il SSN ed è idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in GERIATRIA;

VISTO il D.R. n.3205 del 21/10/2025 con cui il Rettore ha attribuito al Direttore della Scuola di Medicina, Prof. Alessandro Dell'Erba la delega di firma alla sottoscrizione degli atti convenzionali relativi la formazione extra rete dei medici specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di area medico-chirurgica;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof.

Roberto Bellotti nato a Bari il 6 settembre 1963 e domiciliato per la carica presso la sede medesima: PEC: universitabari@pec.it;

E

l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI", d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" con sede legale in Milano, in Via Bartolomeo d'Alviano, 78 C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150, rappresentata dal _____ domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede medesima.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del percorso di tirocinio l'interessato è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, informazioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) rispettare in generale tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i., art. 20, e in particolare:
 - utilizzare correttamente ed in modo appropriato i dispositivi di protezione forniti
 - osservare le disposizioni, le istruzioni e i protocolli in uso in Azienda ai fini della protezione individuale e collettiva
 - sottoporsi ai controlli sanitari ed agli accertamenti periodici disposti dall'Azienda

d) aderire alle prescrizioni aziendali eventualmente disposte in caso di situazioni emergenziali

e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, anche in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

f) seguire le indicazioni del tutor nell'ambito di quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale e fare riferimento al medesimo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

g) frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato o conoscenza;

h) richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi.

2. Il soggetto promotore si rende garante del rispetto degli obblighi sopra estesi da parte del tirocinante.

3. Il soggetto ospitante ha facoltà di interrompere il tirocinio nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, nonché in caso di mancata osservanza da parte del tirocinante delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sorveglianza sanitaria e situazioni emergenziali. Dell'interruzione va data notizia al soggetto promotore ed al tirocinante interessato. L'Azienda si riserva la facoltà di ammettere o non ammettere al tirocinio il soggetto inadempiente nel caso di nuova richiesta.

Art. 3 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., art. 2, comma 1 lettera a) il tirocinante è equiparato al lavoratore, come pure l'allievo degli Istituti di Istruzione ed Universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di: laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio;

- informare/formare il tirocinante in materia di norme relative all'igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81 /08 e s.m.i.;

- designare un tutor che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

- predisporre il percorso formativo personalizzato in condivisione con il tutor aziendale, anche riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor dovrà collaborare con il tutor formativo aziendale al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela del tirocinante

3. Il soggetto ospitante si impegna, ai fini del rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a:

- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/i beneficiario/i;

- individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. Servizio di Prevenzione e Protezione);

- fornire informazioni ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
*organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
*rischio intrinseco aziendale.

4. In ogni fase del percorso, i soggetti promotore e ospitante si coordinano, anche per il tramite dei rispettivi tutor, al fine di:

- verificare e garantire l'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- verificare il rispetto da parte del tirocinante degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. In particolare la violazione da parte del tirocinante degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo aziendale al docente tutor affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie, pena la interruzione del tirocinio;
- gestire ogni eventuale criticità in materia.

5. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza a farsi carico dei seguenti adempimenti in favore dei soggetti che, indipendentemente dalla

tipologia contrattuale, svolgono tirocini nell'ambito dell'organizzazione aziendale della struttura ospitante:

a) Formazione generale e formazione specifica: il soggetto promotore si impegna a fornire la formazione dei tirocinanti. La formazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di cui all'accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.

b) Formazione specifica in relazione ai rischi connessi all'attività di tirocinio: il soggetto ospitante si impegna a fornire la formazione specifica dei tirocinanti inviati presso le strutture dell'Azienda, limitatamente all'esposizione di rischi e pericoli connessi con lo svolgimento dell'attività di tirocinio. La formazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di cui all'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.

c) Sorveglianza sanitaria dei tirocinanti ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/08 e s.m.i.: fatti salvi gli adempimenti del soggetto ospitante in tema di sorveglianza sanitaria degli allievi inseriti nelle strutture aziendali, si precisa che non sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria, qualora gli stessi vengano impiegati in attività di tirocinio non a rischio, ferma restando la necessità di acquisire comunque una certificazione di idoneità, mediante visita preventiva da parte del Medico Competente dell'Istituzione scolastica, e/o dai Dipartimenti di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro delle A.T.S.. Qualora invece gli allievi vengano destinati ad attività di tirocinio in cui sussistono rischi specifici in base al documento di valutazione del rischio vigente nell'ambito della struttura ospitante, il soggetto promotore si adeguerà alle previsioni di cui ai protocolli sanitari vigenti all'atto della richiesta di autorizzazione al tirocinio al fine del rilascio della medesima.

Gli allievi, prima del loro ingresso negli ambienti lavorativi, saranno contattati dall'ufficio del medico competente della sede ove effettuano il tirocinio per l'esecuzione della visita di idoneità sanitaria generale allo svolgimento delle mansioni per le quali viene richiesto il tirocinio. I tirocinanti esibiranno eventuali certificazioni attestanti gli esiti di recenti esami ematici, onde consentire al medico competente della struttura ospitante di accertare preliminarmente l'assenza di contro indicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

d) Oneri economici: sono a carico del soggetto ospitante gli eventuali costi della sorveglianza sanitaria, intesa quale adempimento obbligatorio per la verifica di controindicazioni all'autorizzazione dell'attività di tirocinio, di cui al punto c), qualora vengano eseguiti da parte dell'ASP Golgi-Redaelli.

Art. 4 - Disposizioni particolari in caso di situazioni eccezionali ed emergenziali

Qualora l'Azienda si doti, in ossequio a previsioni normative nazionali, regionali o di settore e/o autonomamente, di protocolli e procedure particolari atte a contrastare fenomeni eccezionali/emergenziali, il tirocinante nel superiore interesse della tutela di ospiti e dipendenti e della salute pubblica è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni organizzative emanate, anche ove queste comportino screening ed accertamenti esulanti dalla normale sorveglianza sanitaria, nonché la sottoposizione ad eventuali pratiche cliniche connesse (ad es: tamponi, vaccinazioni, profilassi.....), oppure l'interruzione o la sospensione del tirocinio per cause di forza maggiore.

Art. 5 - Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, sia per quanto attiene la responsabilità civile contro terzi, esclusa la colpa grave, sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Laddove necessario la disciplina della copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica è a carico dello specializzando.

Art. 6 - Durata della convenzione, recesso e risoluzione

La presente convenzione decorre dal 01/03/2026 e ha durata di 8 mesi comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione previo preavviso formalizzato non inferiore a 30 gg.

E' riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano personalizzato da parte degli stipulanti.

Art. 7 - Modello di organizzazione, gestione e controllo - PTPCT

Il soggetto convenzionato si impegna per sé e per i soggetti inviati al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità e dei connessi documenti, adottati dall'ASP Golgi-Redaelli, come pubblicati sul sito aziendale www.golgiredaelli.it che qui dà atto di conoscere e accettare. L'eventuale mancata conoscenza degli stessi non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Le

presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 8 – Obbligo di riservatezza e privacy

Le parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali di rispettiva pertinenza, ognuna per le rispettive attività e competenze connesse alle prestazioni oggetto della convenzione, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e nell'esecuzione della presente Convenzione e si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del citato Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I soggetti di cui si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione.

Restano comunque in capo ad ogni Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessati, laddove necessario, nonché di predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. I Titolari informano altresì gli utenti dell'eventuale comunicazione di dati tra le parti, quali Titolari autonomi in virtù della presente convenzione.

Il personale in formazione specialistica che accede alle strutture messe a disposizione dall'Ente ospitante, è tenuto alla riservatezza su tutte le

informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 9 - Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 10 - Modalità di stipula, foro competente e spese

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Milano.

Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta viene assolta in modo virtuale, secondo legislazione in materia.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11- Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Per delega del Rettore

Prof. Alessandro Dell'Erba

PER L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI – REDAELLI"

Il Direttore Generale (o suo delegato)

Allegato 1 PROGETTO FORMATIVO

BOLZEA

Programma formativo per l'attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica provenienti dalle Scuole di Specializzazione

I - Dati Anagrafici dello specializzando contraente e Università/Scuola di Provenienza

Nome: Benedetta **Cognome :** Margilio

Scuola di specializzazione : Geriatria

Iscritta: III anno

Università di provenienza: Università degli Studi di Bari "A. Moro"

II - Ente contraente che ospita l'attività formativa fuori rete

Ente/Azienda:

Istituto Geriatrico "Camillo Golgi"- Abbiategrasso (MI)

AST Milano Città Metropolitana

III – Programma formativo

Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire

Valutazione della persona con demenza o mild cognitive impairment dal sospetto diagnostico, alla macrofase presa in carico con particolare enfasi sulla gestione comportamentale attraverso il modello Gentlecare, attivazione dei servizi di presa in carico aziendali e territoriali, alla fase di cure palliative attraverso:

1. valutazione di disturbo neurocognitivo maggiore o minore e definizione eziologica del quadro secondo i criteri del DSM V, frequentando il servizio Centro Deficit Cognitivo e Demenza (CDCD)
2. esecuzione di una valutazione multidimensionale geriatrica finalizzata alla presa in carico della persona con demenza o disturbo cognitivo minore/MCI (Moca test, MMSe, Clock test, CDR, CIRS consapevolezza, ADL, IADL, UCLA NPI, Scala di Tinetti)
3. affiancamento del neuropsicologo nell'esecuzione di valutazioni neuropsicologiche per definizione del profilo cognitivo
4. Comunicazione diagnostica alla persona con demenza e al suo caregiver attraverso utilizzo del protocollo Spikes per la comunicazione difficile e attraverso un colloquio condiviso con neuropsicologo
5. Compilazione di un programma di presa in carico della persona con MCI o demenza lieve e partecipazione a:
 - Stimolazione cognitiva multimodale presso ciclo diurno continuo riabilitativo (stimolazione cognitiva neuropsicologica, terapia occupazionale, logopedia)
 - Teleriabilitazione cognitiva (valutazione neuropsicologica e formazione all'utilizzo del software in presenza, stimolazione cognitiva eseguita da remoto)
 - Stimolazione delle capacità procedurali attraverso attività di terapia occupazionali domiciliari in RSA aperta
6. Gestione farmacologica del disturbo neurocognitivo maggiore attraverso affiancamento in visite in CDCD con stesura e monitoraggio di piani terapeutici di inibitori dell'Acetilcolinesterasi o memantina,

7. Gestione farmacologica dei principali disturbi del comportamento associati a demenza (BPSD)
8. Gestione non farmacologica dei BPSD attraverso ricoveri di stabilizzazione comportamentale, riabilitazione delle persone con demenza nelle varie fasi di malattia, utilizzo del modello Gentlecare di cura in nucleo Alzheimer di cure intermedie e di RSA Alzheimer (certificazione di qualità Boureau Veritas per utilizzo del modello Gentlecare della persona con demenza, primo istituto italiano certificato per utilizzo del modello di terapia occupazionale creato dalla TO M Jones)
9. Partecipazione a corso base Gentlecare
10. Diagnosi differenziale fra demenza e delirium e delirium sovrapposto a demenza (4At, osservazione della persona in Nucleo Alzheimer IDR)
11. Gestione domiciliare della persona con demenza e disturbi comportamentali attraverso attività di terapia occupazionale domiciliari, monitoraggio eseguito da casemanager CDCD, contatto con infermieri di famiglia e comunità
12. Valutazione della persona con demenza e disfagia con valutazione logopedista (GUSS) e/o otorinolaringoiatra, valutazione del bilancio nutrizionale (MUST) ed eventuale attivazione di consulenza dietistica, gestione della disfagia in fase terminale di demenza
13. Coinvolgimento e supporto del familiare in tutte le fasi di vita, colloqui di supporto, metodo ABC
14. Valutazione del bisogno di cure palliative nel paziente geriatrico e con demenza (Nec Pal)
15. Gestione delle cure palliative attraverso utilizzo di elastomero/ pompa di morfina etc
16. Partecipazione alle attività Dementia Friendly Community della città di Abbiategrasso (prima città Italiana ad introdurre la DFC) essendo partner del progetto assieme a Fondazione Golgi Cenci, Federazione Alzheimer Italia, Comune di Abbiategrasso
17. Elaborazione progetto di tesi volta al conseguimento della laurea specialistica (progetto di ricerca in allegato)

Impegni sottoscritti dalle parti

Con la firma del presente documento il Medico in formazione contraente, l'Ateneo di provenienza e l'Azienda/Ente contraente, dichiarano di impegnarsi a rispettare il programma formativo come specificato al punto III.

Il Medico in formazione

Data e Luogo: 13.11.2025
Firma: Dott.ssa Benedetta Margilio



L'Ateneo di provenienza

Dichiara che l'accordo sul programma formativo è conforme all'ordinamento della scuola e approvato dal consiglio della stessa.

Data e luogo: Bari, 13.11.2025

Firma del Direttore della Scuola: Prof Vincenzo Solfrizzi



L'Ente contraente comunica che:

L'ente presso il quale il medico in formazione è stato integrato ne garantisce il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura, nelle forme indicate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione di Geriatria UNIBA d'intesa con la Direzione Sanitaria e con il dirigente responsabile della Scuola di Specializzazione di Geriatria e UO di destinazione.

Il tutor, nel corso dell'incarico, stabilisce, sulla base del programma di formazione concordato, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere, ferma restando la necessità per il tutor di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Resta inteso che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Data e luogo:

Firma del Direttore Medico
Istituto Geriatrico "Camillo Golgi" -
Abbiategrasso
Dott.ssa Chiara Cutaia